

Giurisprudenza

Gli accertamenti Iva e Irap viaggiano su binari separati

1 Dicembre 2022

Nessun litisconsorzio, neanche con quelli ai fini delle imposte dirette, per il recupero pro quota, nei confronti dei soci, dell'Irpef da pagare sul maggior reddito ricalcolato alla società di persone

Thumbnail

Image not found or type unknown
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1205 del 7 novembre 2022, ha chiarito che, in caso di emissione separata degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap, a carico di soci e società di persone, non si configura un'ipotesi di *simultaneus processus* sull'Iva e sull'Irap, che non sono tributi che riguardano il socio. Dunque, è inammissibile il ricorso tardivo per l'Iva, anche se gli altri accertamenti siano stati già impugnati.

Al centro della controversia vi era una contestazione, in materia di Iva e Irap, a carico di una sas, corrispondente al mancato riconoscimento di una serie di spese, ritenute in parte inesistenti e in parte non inerenti. Inoltre, veniva recuperata a tassazione *pro quota*, nei confronti dei soci, l'Irpef da pagare sul maggior reddito ricalcolato.

La sas impugnava l'avviso d'accertamento Iva, mentre quello relativo all'Irap risultava impugnato separatamente, così come gli atti impositivi emessi a carico dei soci.

La Ctp di Ascoli Piceno, investita della decisione, rigettava il ricorso, ritenendolo inammissibile, in quanto presentato tardivamente. La compagine, quindi, si appellava al giudice di secondo grado.

A tal proposito giova osservare che, in particolare, la sas richiamava la sentenza n. 14815/2008 delle sezioni unite della Cassazione, che ha sancito la necessità del litisconsorzio in caso di rettifica reddituale disposta nei confronti delle società di persone e dei soci, ai quali detta rettifica è imputata per trasparenza proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, e affermava che, nel caso di impugnazione dell'avviso di accertamento da parte della società o da parte anche

di uno solo dei soci, il giudizio dovesse necessariamente svolgersi nel contraddittorio di tutti gli interessati, a pena di nullità della sentenza.

La pronuncia del Collegio marchigiano

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche - nel respingere l'appello della contribuente - premette che la circostanza della tardività del ricorso non è contestata dalla sas, che anzi ne premette la sussistenza, ma sostiene che, nel caso in esame, sussista l'obbligo del *simultaneus processus*, dunque del litisconsorzio necessario, tra la stessa società, che ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento ai fini Irap e tutti i soci che l'hanno impugnato tempestivamente ai fini Irpef e l'oggetto del giudizio in questione, attinente l'avviso di accertamento ai fini Iva.

Invece, sottolinea il Collegio marchigiano, nel caso di specie, l'avviso di accertamento ai fini Irap e quello emesso ai fini Iva sono atti autonomi e indipendenti, emessi separatamente: nessun litisconsorzio obbligatorio era dovuto, con conseguente legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso ai fini Iva, pronunciata dalla Ctp adita dalla società per tardività.

In questo senso, soccorre altra e più calzante giurisprudenza del Collegio di legittimità.

La Corte di cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 23585/2019 - ma l'orientamento è consolidato - ha stabilito che *"l'accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui all'art. 40, comma 2 Dpr 600/73 e art. 5 Tuir di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci"* (cfr anche Cassazione nn. 12236/2010, 11240/2011, 21340/2015 e 16731/2016).

di

Cristina Fiaschi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/accertamenti-iva-e-irap-viaggiano-binari-separati>